



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del 28/11/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TARES

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di novembre in Pabillonis e nella solita sala delle adunanze alle ore 15.50.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione **ordinaria** di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	P	A		P	A
GARAU ALESSANDRO	X		TUVERI ROMINA	X	
MAMUSA SIMONETTA	X		MATTA ALDO	X	
FRAU ROBERTO	X		MURGIA MAURO		X
PISANU CINZIA	X		SIDA LUIGI	X	
CARA NICOLA		X	CRUCCU MARIA CRISTINA		X
FRONGIA FIORELLA	X		TRANQUILLI SIMONE	X	
SANNA RICCARDO	X		LISCI CLAUDIO SIMONE	X	
PORCU OSVALDO	X		OLIVA ELISABETTA		X
PIRAS ROBERTO	X				

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio Mamusa Simonetta - Presidente

Assiste il Segretario Comunale Pishedda Dott.ssa Anna Maria.

Il Vice Sindaco illustra l'argomento.

Il predetto consigliere legge ai consiglieri presenti in aula un emendamento (ALL. A) che verrà integrato al regolamento in argomento nominandolo art. 25 bis.

Propone altresì di non applicare ad alcun contribuente il conguaglio dando atto che alla copertura della spesa si provvederà con fondi di bilancio.

Si procede quindi con la votazione che consegue il seguente esito:

Voti favorevoli 11 astenuti 2 (Lisci e Tranquilli)

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16.07.2013 è stato approvato il piano finanziario Tares per l'esercizio finanziario 2013;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 16.07.2013, è stato approvato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19.07.2013 sono state approvate le tariffe Tares per l'esercizio finanziario 2013;
- il regolamento in parola è stato pubblicato oltre che sul sito del Comune di Pabillonis anche sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), come prescritto dal comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31.10.2013, in corso di pubblicazione, è stata approvata la modifica dell'art. 43 del Regolamento Tares;

Richiamato il disposto del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni nella Legge 124 del 28.10.2013, in particolare:

- l'articolo 5 che ai commi da 1 a 3 riconosce la possibilità ai comuni di approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall'art. 14 del D.L. 201/2011, purché tale facoltà venga esercitata entro e non oltre la data del 30.11.2013, termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, termine ulteriormente differito con il comma 1 dell'art. 8 del medesimo D.L. 102/2013.
- l'articolo 5 comma 2, che apporta significative modifiche al comma 19 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, di seguito riportato nella sua nuova stesura "*19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio*"

Preso atto della possibilità riconosciuta in capo alle Amministrazioni comunali di deliberare ulteriori agevolazioni attraverso apposite autorizzazioni di spesa nel limite del 7% del costo complessivo del servizio, e pertanto senza operare la ripartizione del relativo onere sulle restanti utenze domestiche e non domestiche;

Considerato che il Tributo sui rifiuti e sui servizi, nella sua complessa formulazione ed elaborazione ha colpito con particolare incidenza alcune categorie fra le utenze non domestiche, fra l'altro già dettagliatamente indicate nell'art. 25 del Regolamento medesimo, quali utenze potenzialmente usufruibili di riduzione;

Visto il verbale della Commissione Statuto e regolamenti di cui alla seduta del 19.09.2013 relativo alla modifica dell'art. 10 c. 2 del Regolamento tares;

Visto il verbale della Commissione Statuto e regolamenti di cui alla seduta del 21.11.2013 relativo alla modifica dell'art. 25 del Regolamento tares;

ritenuto opportuno provvedere in merito

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

Di approvare le modifiche del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi come di seguito riportate:

<i>Vecchia stesura</i>	<i>Nuova stesura</i>
<i>Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>	<i>Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>
<p>1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.</p> <p>2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:</p> <p>a) le superfici adibite all'allevamento di animali;</p> <p>b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie,</p> <p>c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: stanze di medicazione, laboratori di analisi, di riabilitazione e simili.</p> <p>d) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli di servizio e lavaggio.</p> <p>3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento</p>	<p>1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.</p> <p>2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:</p> <p>a) le superfici adibite all'allevamento di animali;</p> <p>b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie,</p> <p>c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: stanze di medicazione, laboratori di analisi, di riabilitazione e simili.</p> <p>d) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli di servizio e lavaggio.</p> <p>e) i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione, in ogni caso, della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo.</p> <p>3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso</p>

indicate nel seguente elenco.

ATTIVITÀ	% DI ABBATTIMENTO:
Officine meccaniche	30%
Autocarrozzeria	30%
Gommista	30%
Fabbro	30%
Carpenteria	30%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITÀ	% DI ABBATTIMENTO:
Officine meccaniche	30%
Autocarrozzeria	30%
Gommista	30%
Fabbro	30%
Carpenteria	30%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

<i>Vecchia stesura</i>	<i>Nuova Stesura</i>
Art. 25 Riduzioni per il recupero	Art. 25. Riduzioni utenze non domestiche

<p>1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, previa stipula di apposita convenzione con ditta specializzata nel settore, nonché rilevabile da specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero e da comprovata documentazione.</p> <p>2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.</p> <p>3. La riduzione fruibile, in ogni caso è determinata in una misura del 30% per le categorie sulle quali il tributo incide maggiormente; le categorie individuate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Categoria n.22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie; • Categoria n.24 - Bar, caffè, pasticcerie; • Categoria n.25 - Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari; • Categoria n.27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio; 	<p>1. La riduzione fruibile, è determinata in una misura del 30% per le categorie sulle quali il tributo incide maggiormente; le categorie individuate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Categoria n.22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie; • Categoria n.24 - Bar, caffè, pasticcerie; • Categoria n.25 - Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari; • Categoria n.27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio; • Categoria n.29 - Banchi di mercato generi alimentari; <p>2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.</p> <p>3. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.</p> <p>4. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.</p>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Categoria n.29 - Banchi di mercato generi alimentari; <p>4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.</p> <p>5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.</p> <p>6. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.</p>	
--	--

Di demandare all'ufficio tributi l'adozione di ogni azione amministrativa utile e tempestiva atta ad informare la cittadinanza nella persona dei contribuenti TARES, nonché alla trasmissione della presente modifica al portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) per le finalità di cui comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la presente proposta,

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile espresso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Con voti favorevoli 11 astenuti 2 (Lisci e Tranquilli)

DELIBERA

Di approvare le modifiche al regolamento TARES come di seguito riportato:

<i>Vecchia stesura</i>	<i>Nuova stesura</i>
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
<p>1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.</p> <p>2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:</p> <p>a) le superfici adibite all'allevamento di animali;</p> <p>b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie,</p> <p>c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: stanze di medicazione, laboratori di analisi, di riabilitazione e simili.</p> <p>d) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né</p>	<p>1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.</p> <p>2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:</p> <p>a) le superfici adibite all'allevamento di animali;</p> <p>b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie,</p> <p>c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: stanze di medicazione, laboratori di analisi, di riabilitazione e simili.</p> <p>d) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né</p>

utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli di servizio e lavaggio.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITÀ	% DI ABBATTIMENTO:
Officine meccaniche	30%
Autocarrozzeria	30%
Gommista	30%
Fabbro	30%
Carpenteria	30%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli di servizio e lavaggio.

e) i locali e le aree adibite alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione, in ogni caso, della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITÀ	% DI ABBATTIMENTO:
Officine meccaniche	30%
Autocarrozzeria	30%
Gommista	30%
Fabbro	30%
Carpenteria	30%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

<i>Vecchia stesura</i>	<i>Conferma Stesura</i>
Art. 25 Riduzioni per il recupero	Art. 25. Riduzioni per il recupero

<p>1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, previa stipula di apposita convenzione con ditta specializzata nel settore, nonché rilevabile da specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero e da comprovata documentazione.</p> <p>2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere</p>	<p>1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, previa stipula di apposita convenzione con ditta specializzata nel settore, nonché rilevabile da specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero e da comprovata documentazione.</p> <p>2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere</p>
---	---

<p>una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.</p> <p>3. La riduzione fruibile, in ogni caso è determinata in una misura del 30% per le categorie sulle quali il tributo incide maggiormente; le categorie individuate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Categoria n.22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie; • Categoria n.24 - Bar, caffè, pasticcerie; • Categoria n.25 - Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari; • Categoria n.27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio; • Categoria n.29 - Banchi di mercato generi alimentari; <p>4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.</p> <p>5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.</p> <p>6. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.</p>	<p>una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.</p> <p>3. La riduzione fruibile, in ogni caso è determinata in una misura del 30% per le categorie sulle quali il tributo incide maggiormente; le categorie individuate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Categoria n.22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie; • Categoria n.24 - Bar, caffè, pasticcerie; • Categoria n.25 - Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari; • Categoria n.27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio; • Categoria n.29 - Banchi di mercato generi alimentari; <p>4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.</p> <p>5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.</p> <p>6. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.</p>
--	--

Di integrare il regolamento in argomento con l'art. 25 bis di cui all'allegato emendamento, parte integrante e sostanziale del presente atto qui di seguito riportato:

	<i>Articolo di nuovo inserimento</i>
	<i>Art. 25 bis "Riduzioni utenze non domestiche"</i>
	<p>1.La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta nella misura del 30% per le categorie sulle quali il tributo incide maggiormente, le categorie individuate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Categoria n.22 -Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie; • Categoria n.24 -Bar, caffè, pasticcerie; • Categoria n.25 -Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari; • Categoria n.27 -Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio; • Categoria n.29 -Banchi di mercato generi alimentari; <p>2.La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.</p> <p>3. L'ammontare globale delle riduzioni non potrà eccedere il limite massimo del 7% del costo totale del servizio riferito all'esercizio finanziario di competenza, nel rispetto di quanto disciplinato dal comma 19 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, come modificato dall'art. 5 comma 2 del D.L. 102/2013 convertito nella Legge 124/2013, in</p>

	<p>caso contrario esse saranno proporzionalmente ridotte.</p> <p>4. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.</p>
--	--

Di dare atto che:

- alla copertura della spesa , derivante dall'applicazione dell'art. 25 bis (di cui all'allegato emendamento) si provvederà con fondi di bilancio;
- non si provvederà ad applicare alcun conguaglio, a carico dei contribuenti, sul minor gettito Tares, derivante dalle operazioni di rettifica operate nel corso dell'esercizio, ai fini della copertura integrale del costo del servizio, al quale si provvederà con fondi di bilancio attraverso apposite autorizzazioni di spesa;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione, il cui esito è il seguente: Con voti favorevoli di tutti i consiglieri, tranne i consiglieri Lisci e Tranquilli che si astengono, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente alle ore 16,20, propone ai Consiglieri presenti in aula, 5 minuti di sospensione della seduta.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 22/11/2013

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 22/11/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
ANNA MARIA FANARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/11/2013 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal _____ al _____ (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

EMENDAMENTO REGOLAMENTO TARES

Visto in merito il parere del revisore dei conti relativamente alla modifica del regolamento TARES secondo la proposta della commissione statuto e regolamenti, si propone il seguente emendamento.

- Mantenere l'art. 25 previsto dal regolamento attualmente in vigore;
- Integrare il Regolamento Tares con l' articolo "25 bis - *Riduzioni utenze non domestiche*" che recita:

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta nella misura del 30% per le categorie sulle quali il tributo incide maggiormente, le categorie individuate sono le seguenti:

- Categoria n.22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;
- Categoria n.24 - Bar, caffè, pasticcerie;
- Categoria n.25 - Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari;
- Categoria n.27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio;
- Categoria n.29 - Banchi di mercato generi alimentari;

2. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.


3. L'ammontare globale delle riduzioni non potrà eccedere il limite massimo del 7% del costo totale del servizio riferito all'esercizio finanziario di competenza, nel rispetto di quanto disciplinato dal comma 19 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, come modificato dall'art. 5 comma 2 del D.L. 102/2013 convertito nella Legge 124/2013, in caso contrario esse saranno proporzionalmente ridotte.

4. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

In merito alle rettifiche elaborate sulle posizioni tares in riferimento alle richieste inoltrate dai singoli contribuenti, si propone di non attuare il calcolo a conguaglio a carico della platea dei contribuenti ma di coprire tali minori entrate con fondi di bilancio attraverso apposite autorizzazioni di spesa.

Pabillonis 28.11.2013

Il Vicesindaco
Riccardo Sanna





COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

C.A.P. 09030 - P. IVA 00497620922
TEL.070/93529208- FAX 070/9353260
finanziario@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZIO FINANZIARIO PERSONALE E TRIBUTI

UFFICIO TRIBUTI

Pabillonis 21.11.2013

Prot. N. 9419

All'Organo di Revisione

Dott. Serra Mauro

Trasmessa via e_mail

Oggetto: Richiesta parere sulla proposta di regolamento del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Premesso che:

- Il Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 16.07.2013 ha approvato il Regolamento sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- La commissione statuto e regolamenti si è riunita per lo studio di alcune variazioni da apportare al Regolamento Tares:
 - o in data 19.09.2013, ad unanimità approva la modifica dell'art. 10 c. 2 con l'inserimento della lett. e), giusto verbale acquisito al prot. N. 9367 del 21.11.2013
 - o In data 21.11.2013, ad unanimità approva e la modifica dell'art. 25, con abrogazione integrale dei c. 1 e 2, giusto verbale acquisito al prot. N. 9361 del 21.11.2013
- L'ufficio tributi sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione medesima ha predisposto gli atti per la modifica del regolamento medesimo da parte del Consiglio Comunale;

Dato atto che sulla proposta del regolamento sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) viene espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 sotto il profilo tecnico e contabile;

Richiamati:

- l'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2013 il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione della tassa smaltimento rifiuti ovvero della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

- l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

CHIEDE

L'esame della proposta di modifica del Regolamento per l'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), e il rilascio del prescritto parere, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Fanari Anna Maria



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Medio Campidano

CAP. 09030 - P. IVA 00497620922 ☎ 070/93529201
☎ FAX 070/9353260

VERBALE COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI



Pabillonis li 21/11/2013

Addì 21 Novembre 2013 alle ore 16:30 presso la sede municipale del Comune di Pabillonis, si è riunita debitamente convocata, la Commissione Statuto e Regolamenti per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (Modifica)

Sono presenti alla riunione i membri della commissione:

- Il Sindaco Garau Alessandro (Presidente della Commissione)
- L'Assessore Cinzia Pisanu;
- L'Assessore Piras Roberto;
- Il Consigliere Sig. Sida Luigi

Si dichiara aperta la riunione alle ore 16:30.

Si esamina il primo punto all'ordine del giorno "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)".

La commissione propone l'eliminazione dei commi 1 e 2 dell'art. 25, pertanto l'art. 25 sarà così riscritto:

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. La riduzione fruibile, è determinata in una misura del 30% per le categorie sulle quali il tributo incide maggiormente; le categorie individuate sono le seguenti:

- Categoria n.22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;
- Categoria n.24 - Bar, caffè, pasticcerie;
- Categoria n.25 - Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari;
- Categoria n.27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio;
- Categoria n.29 - Banchi di mercato generi alimentari;

2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

3. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Medio Campidano

CAP. 09030 - P. IVA 00497620922 ☎ 070/93529201
☎ FAX 070/9353260

VERBALE COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI

Addì 19 Settembre 2013 alle ore 12:00 presso la sede municipale del Comune di Pabillonis, si è riunita debitamente convocata, la Commissione Statuto e Regolamenti per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Statuto Comunale (Ratifica e adeguamento alle disposizioni di legge);
- 2) Regolamento Tares (Integrazione);
- 3) Regolamento per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici, associazioni e singoli soggetti legittimati, per attività e manifestazioni socio-culturali, sportive, di spettacolo, e per l'acquisto di mezzi e attrezzature (Modifica).

Sono presenti alla riunione i membri della commissione:

- L'Assessore Sanna Riccardo (Presidente della commissione in sostituzione del Sindaco);
- L'Assessore Cinzia Pisanu;
- Il Consigliere di maggioranza Sig. Piras Roberto;
- Il Consigliere Sig. Sida Luigi

Si dichiara aperta la riunione alle ore 12:10.



Si esamina il primo punto all'ordine del giorno, lo Statuto Comunale. Sentito il Segretario comunale, in adeguamento alla normativa vigente, si propone l'integrazione di alcuni punti nel testo dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 2012, n. 215:

All'art. 3, al termine dell'elenco inserire il seguente punto: «*garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti*»;

All'art. 14, comma 1, dopo le parole «sono composte» inserire: «*nel rispetto del principio di parità di genere*»;

All'art. 24, comma 1, dopo le parole «dal Sindaco» inserire: «*garantendo l'equilibrio di genere*».

Per snellire la procedura di entrata in vigore dei regolamenti comunali la commissione propone di eliminare il comma 3 dell'art. 12.

La commissione approva all'unanimità dei presenti la suddette integrazioni e modifiche allo Statuto Comunale.

Si esamina il secondo punto all'ordine del giorno "Regolamento Tares". La commissione propone l'integrazione di un punto al comma 2 dell'art. 10. Aggiungere dopo il punto "d" un successivo punto "e" che reciti: "I locali e le aree adibite alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione - in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo."

La commissione approva all'unanimità dei presenti la suddetta integrazione.

Si esamina il terzo punto all'ordine del giorno "Regolamento per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici, associazioni e singoli soggetti legittimati, per attività e manifestazioni socio-culturali, sportive, di spettacolo, e per l'acquisto di mezzi e attrezzature". La commissione propone le seguenti modifiche all'art.8:

- Eliminare la terza riga della tabella dei punteggi;
- Nella quarta riga (2° colonna) "1 punto ogni 10 iscritti fino a un massimo di 5 punti" modificare in "1 punto ogni 7 iscritti fino a un massimo di 4 punti";
- Aggiungere un ulteriore riga con il seguente criterio di attribuzione punteggio: (prima colonna) "varietà e rilevanza delle attività svolte durante la manifestazione - (seconda colonna) "1 punto per ciascuna attività";
- Aggiungere un ulteriore riga con il seguente criterio di attribuzione punteggio: (prima colonna) "Durata Manifestazione - (seconda colonna) "0,5 punti per ciascun giorno di attività";
- Nel comma 2 dell'art. 8 modificare il punteggio minimo di ammissione a contributo da "10 punti" a "8 punti".

La commissione approva all'unanimità dei presenti le modifiche suddette.

La seduta si dichiara chiusa alle ore 13:30.



Il Presidente della Commissione
IL VICESINDACO
Riccardo Sanna

Riccardo Sanna

[Handwritten signatures]



Comune di Pabillonis
Provincia del Medio Campidano
UFFICIO DEL REVISORE



Al Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: Modifica del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Il Revisore,

visto il Regolamento TARES approvato dal Consiglio Comunale N. 25 del 16/07/2013 e modificato (nell'art. 43) dal Consiglio Comunale N. 46 del 31/10/2013;

vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale, ricevuta in data 22/11/2013, espressa dall'Assessore al Bilancio e relativa alla modifica degli artt. 10 e 25 del Regolamento TARES, relativi rispettivamente a esclusioni e riduzioni TARES;

visto l'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, N. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, N. 214;

visto l'art. 5, commi da 1 a 3, del D.L. 102/2013;

visto l'art. 239, comma 1, lett. b), D.Lgs 267/2000;

espone quanto segue

Si ritiene che la modifica dell'art. 10, così come prospettata nella proposta avanzata dall'Assessore al Bilancio, sia conforme alla disciplina rinvenibile nel Decreto Legge 6 dicembre 2011, N. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, N. 214.

Per quanto concerne invece la modifica dell'art. 25, la situazione è più complessa. La versione originaria prevedeva delle riduzioni del tributo conseguenti ad azioni di recupero da parte dei produttori, secondo le possibilità offerte dall'art. 14, comma 18, D.L. 201/2011; viceversa, il nuovo art. 25 prevederebbe generiche riduzioni per le utenze non domestiche. Ora, la nuova formulazione del comma 19, così modificato dall'art. 5, c. 2, del D.L. 102/2013, consente al Consiglio Comunale di "deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20", a condizione che la relativa copertura venga realizzata o attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti oppure attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo

Comune di Pabillonis
Provincia del Medio Campidano

UFFICIO DEL REVISORE

complessivo del servizio. Pertanto, il sottoscritto Revisore ritiene che le nuove e generiche agevolazioni previste dal modificando art. 25 non possano essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa la cui copertura venga assicurata da risorse provenienti dalla fiscalità generale dell'Ente, se non nel limite del 7% del costo complessivo del servizio, diversamente dalla previsione di cui al comma 4 del modificando art. 25 del Regolamento.

Inoltre, si vuole richiamare l'attenzione del Consiglio comunale sulla necessità di un'attenta valutazione in ordine alla "soppressione" delle agevolazioni consistenti in riduzioni del tributo per il recupero, previste nell'originario art. 25 del regolamento in questione, posto che tra l'altro sorgerebbero dei dubbi sull'applicabilità o meno dell'art. 14, comma 18, D.L. 201/2011; essenzialmente potrebbero verificarsi due casi: o non risulterebbe applicabile la riduzione prevista dal citato comma 18, oppure la sua applicabilità non sarebbe sufficientemente conosciuta dalla platea dei contribuenti.

Come da specifiche allegate.

Sini, 27 novembre 2013



IL REVISORE
Dott. Mauro Serra

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read "Mauro Serra".